

Assicurazione R.C. inquinamento committenza trasporto merci pericolose

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041

Prodotto: "R.C. inquinamento derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile a copertura del rischio ambientale rivolta alle aziende italiane committenti del trasporto di merci pericolose per il rischio di inquinamento accidentale, compreso carico e scarico effettuato con mezzi meccanici (si tratta di rischi non sono assicurabili in autonomia agenziale, soggetti a benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ Per la garanzia base

R.C. INQUINAMENTO DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE è un prodotto di responsabilità civile a copertura del rischio inquinamento, la polizza è rivolta al committente del trasporto di merci pericolose.

✓ Garanzia Base - R.C. da inquinamento

La Garanzia base tiene indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di committente originario del trasporto, comprese le eventuali operazioni di carico e scarico effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle merci pericolose descritte in polizza consegnate a vettori stradali o ferroviari a ciò autorizzati, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento da fatto accidentale per:

- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose fisicamente determinate, ivi comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento nella situazione antecedente il verificarsi dell'evento dannoso dedotto in polizza;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere dall'impossibilità di utilizzare beni fisicamente individuati di proprietà di terzi, non in consegna o custodia all'Assicurato o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, esistenti nell'area interessata dall'evento dannoso.

Il limite di risarcimento indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro e per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati. Rimane a carico dell'Assicurato la percentuale dell'importo di ciascun danno, con il minimo ed il massimo come indicati nel frontespizio di polizza.

✓ Garanzia Opzionale

Ad integrazione della Garanzia Base può essere richiamate in polizza, anche la seguente Garanzia Opzionale:

✓ **R.C. personale del vettore e di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici presso terzi (Garanzia A).** Se prevista la copertura è estesa anche alla responsabilità civile personale e diretta del vettore autorizzato dal Contraente-Assicurato per il trasporto su strada delle sostanze pericolose descritte in polizza nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico.

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.

Tale Garanzia A) non opera per le ipotesi di responsabilità derivanti dalla circolazione di veicoli su strade aperte al pubblico o su aree a queste equiparate, cioè per i rischi che rientrano nell'assicurazione R.C. AUTO del vettore stradale. (segue)



Che cosa è assicurato ? (segue)

R.C. personale del vettore e di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici presso terzi (Garanzia A). (segue)

Pertanto la Garanzia A) non opera per l'eventuale danno da circolazione, come un eventuale incidente stradale; la Garanzia A) copre invece per l'eventuale danno da inquinamento verificatosi in occasione del carico e scarico delle merci con dispositivi meccanici.

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla richiesta di risarcimento restano ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora esista a favore del vettore e/o di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico altra copertura assicurativa la presente estensione Garanzia A) opera in secondo rischio (cioè in eccedenza in eccedenza ad altre eventuali coperture).



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).

Di seguito le principali esclusioni previste dall'assicurazione "R.C. inquinamento derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose".

L'assicurazione non comprende i danni

- * verificatosi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi di addetti preposti alle attività a cui si riferisce l'assicurazione, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- * derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di: aeromobili; natanti; nonché dall'uso di altri mezzi di trasporto di proprietà del Contraente/Assicurato o comunque da questi posseduti;
- * derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- * cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- * conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell'Assicurato;
- * conseguenti al trasporto, ad operazioni di carico, scarico e consegna eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
- * conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge. (segue)



Che cosa non è assicurato ?

Non sono considerati terzi:

- * il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- * quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- * le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- * le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime;
- * il vettore, i conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle operazioni di carico e/o scarico.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto.

Nella scheda tecnica sono riportati in dettaglio i principali limiti di copertura previsti (massimali, scoperti con minimo o franchigia, eventuali limiti di indennizzo/risarcimento).

! Trattandosi di polizza non standard franchigia e sottolimiti di indennizzo vengono stabiliti in base alle particolarità del singolo rischio.

! La garanzia opzionale, se prevista, prevede un sottolimito nell'ambito del massimale di polizza assicurato e specifica franchigia (detti limiti sono stabiliti in base alle particolarità del singolo rischio).

Il massimale unico indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro, per anno assicurativo e per tutte le garanzie prestate.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché conseguenti a sinistri avvenuti nel territorio dei Paesi Europei, esclusi quelli appartenenti all'ex URSS.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di tipologia di merci o sostanze trasportate).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Di norma, il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi l'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.



Come posso disdire la polizza ?

La polizza non prevede il tacito rinnovo, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza necessita di disdetta.